



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Allegati 3



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche

Protocollo 0000263 del 18/01/2008

UOR: Uff1

T. 0308/0307



0000263 180108

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo  
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione  
VALLE D'AOSTA AOSTA

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM  
Ufficio V Centro Visti ROMA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

- Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

- Direzione Generale per l'attività ispettiva  
Via Flavia 6 ROMA

Al Ministero della Solidarietà Sociale  
Direzione Generale dell'Immigrazione  
Via Fornovo 8 ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
Via del Giorgione 159 ROMA

All'INPS  
Via Ciriaco De Mita, 21 ROMA



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della P. S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle  
Frontiere

SEDE

**Oggetto:** Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 42 del 3 gennaio 2008, con la quale è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione del decreto concernente la programmazione dei flussi di ingresso per lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2008.

Il decreto prevede che sono ammesse solo le domande relative a

- a) lavoratori non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- b) lavoratori non comunitari di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- c) lavoratori non comunitari che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006, 2007.

Le 80 mila quote concesse dovranno essere ripartite tra le Regioni e le province autonome con provvedimento del Ministero della Solidarietà Sociale.

#### PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche. Le procedure concernenti le modalità di registrazione dell'utente ed invio delle domande, sono identiche a quelle già illustrate per il decreto flussi non stagionali del 2007, rinvenibili anche sul sito internet ([www.interno.it](http://www.interno.it)).

L'accesso al sito dedicato al decreto flussi per lavoratori stagionali sarà possibile dal 28 gennaio e dalle **ore 8,00 dell'1 febbraio** è consentito l'invio delle domande.

#### MODULISTICA

La modulistica per la presentazione della domanda per nulla osta al lavoro stagionale è stata semplificata in considerazione delle peculiarità del lavoro stagionale ed in analogia a quanto avvenuto per quella utilizzata per le istanze relative al decreto flussi lavoratori non stagionali 2007.



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

A titolo esemplificativo, sono state modificate le voci relative al reddito del datore di lavoro esercente attività agricola, e quella che consente di indicare la presunta data di inizio del rapporto di lavoro.

**PROTOCOLLI D'INTESA**

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 394/99, questo Ministero, unitamente a quello della Solidarietà Sociale, ha stipulato un apposito protocollo d'intesa (all. n. 1) con le associazioni di categoria, per la presentazione delle domande per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è "aperto" all'adesione di altre associazioni interessate. Al riguardo si informano le SS. LL. che, qualora qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni territoriali con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno far pervenire alle SS. LL. richieste di adesione da definire secondo l'unito schema (all. n. 2).

**ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI**

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007 sono **confermati**. Per l'accREDITAMENTO di altri operatori (sia delle medesime associazioni che di quelle che hanno aderito solo quest'anno), ciascuna associazione dovrà presentare a codeste Prefetture il modello excel (all. n. 3) compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione all'indicazione del codice fiscale degli operatori) ed inviato anche in formato elettronico.

Le SS. LL. vorranno quindi disporre gli accertamenti ritenuti opportuni e provvedere all'inoltro del modello in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accREDITAMENTO, **esclusivamente** con messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo [assut.sui@interno.it](mailto:assut.sui@interno.it).

Infine, anche per evitare gli inconvenienti registrati in passato, si prega di voler procedere con la massima sollecitudine alle dovute richieste di accredito, tenendo presente che questo Dipartimento potrà rilasciare la prima tranche di abilitazioni agli operatori solo per richieste pervenute entro il 28 gennaio, mentre le richieste di accredito successive a tale data saranno definite dopo il 3 febbraio.

**ISTRUTTORIA**

Il sistema di gestione è stato predisposto per evidenziare le istanze la cui presunta data di inizio dell'attività lavorativa è maggiormente vicina, per evitare che la trattazione tardiva determini la cessazione dell'interesse da parte del richiedente (come peraltro verificatosi molto frequentemente per le pratiche relative ai lavoratori stagionali del 2007) e per razionalizzare la trattazione delle istanze.

Inoltre, si richiama l'attenzione sulla opportunità di sensibilizzare l'utenza sulla necessità che venga comunicata tempestivamente la cessazione dell'interesse all'assunzione, proprio per consentire la chiusura dei procedimenti e la conseguente disponibilità della relativa quota.



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Anche per le istanze di nulla osta in argomento, la nuova procedura conferisce alla fase della convocazione dell'interessato presso lo Sportello Unico un ruolo particolarmente delicato in quanto, in tale occasione si deve procedere all'**accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni** rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema, con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita, si raccomanda quindi di impartire ai Dirigenti responsabili dello Sportello Unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune ad evitare disguidi o disattenzioni, il cui verificarsi potrebbe minare la tenuta dell'intero sistema.

Si richiama inoltre quanto considerato nella circolare n. 23 del 8 novembre 2007 in merito alla predisposizione del dossier da consegnare al cittadino straniero contenente copia del contratto di soggiorno, del questionario statistico, di una copia della guida 'In Italia, in regola' nonché di una copia della Carta dei valori e di ogni altro documento ritenuto opportuno.

Si confida nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore Centrale  
(Ciclosi)



*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI  
COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE  
PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE IN  
FAVORE DI LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI, AI  
SENSI DELL'ART.24 DEL T.U. DELL'IMMIGRAZIONE

**TRA**

- **il Ministero dell'Interno** con sede legale in Roma – Piazza del Viminale n.1,
- **il Ministero della Solidarietà Sociale** con sede legale in Roma – Via Fornovo n.8

**E**

- **le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro stagionale**
- 

**VISTI**

- **il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni** recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed, in particolare, l’art.24;
- **il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni**, recante il “Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione, ed, in particolare, gli artt. 38 e 38 bis;



*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

- **D.P.R. 27 luglio 2004 n.242** recante il “Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione”;
- **il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82**, e successive modifiche e integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- **il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196**, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- **il D.M. 23 aprile 2007** recante “Approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione”;

#### VISTI

- **i protocolli di intesa** stipulati rispettivamente in data 5 novembre 2007 e 16 novembre 2007 relativi alla collaborazione per l’attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale;
- **l’avviso** pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno in data 31 dicembre 2007 con il quale sono state fornite informazioni circa la stipula del presente atto;
- **le richieste di adesione** alla stipula del protocollo di intesa in materia di lavoro stagionale pervenute dalle associazioni di categoria;

#### PREMESSO

**che agli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G.**, nell’ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate, fra le altre, le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato stagionale dei cittadini extracomunitari residenti all’estero;

**che le Associazioni firmatarie del presente documento**

nell’ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro stagionale e che, ai sensi dell’art. 24 del t.u. sull’immigrazione, possono presentare per il tramite delle Associazioni o Sezioni Territoriali e/o



*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

di categoria richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per conto dei loro associati

### CONSIDERATO

- a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato non stagionale e stagionale relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonché ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
- b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
- c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
- d) che i protocolli già stipulati, citati in premessa, sono applicabili esclusivamente per le procedure riguardanti il lavoro subordinato non stagionale;
- e) che le Associazioni firmatarie del presente documento hanno offerto, **senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione**, la loro disponibilità a promuovere la collaborazione, delle loro articolazioni territoriali e/o di categoria con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle procedure inerenti il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.



*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

### **Art.1 (Oggetto del Protocollo)**

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
  - a) fornire ai datori di lavoro interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici nonché a presentare per conto dei loro associati le istanze di nulla osta al lavoro stagionale;
  - b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro stagionale che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

### **Art.2 (Piani di attività)**

1. Le Associazioni firmatarie del presente protocollo promuoveranno la collaborazione delle loro Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria con gli Sportelli Unici, per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro stagionale interessati da cui le medesime Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali abbiano ricevuto ed accettata apposita delega.





*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

2. Le parti concordano che la trattazione delle pratiche, relative al rilascio di nulla osta al lavoro stagionale da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, farà riferimento alle esigenze temporali di stagionalità contenute nelle istanze, rilevate dalla data presunta di inizio del rapporto di lavoro stagionale.
3. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria si impegnano a comunicare tempestivamente agli Sportelli Unici competenti le eventuali rinunce alle istanze presentate riguardanti il rapporto di lavoro stagionale da parte dei datori di lavoro loro associati, con apposita modulistica, anche informatizzata, predisposta dall'Amministrazione.
4. Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte delle Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria interessate, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine della compilazione e dell'invio delle istanze relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonché di fornire informazioni sullo stato delle pratiche su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
5. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte delle Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria firmatarie del presente protocollo, sulla base di apposita modulistica, al Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte delle associazioni richiedenti, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
6. Per le Associazioni firmatarie del presente atto, già in passato accreditate al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, verranno mantenute le credenziali di accreditamento già fornite dall'Amministrazione. Le richieste di accreditamento di nuovi operatori o la revoca di credenziali già fornite dovranno essere comunicate al Prefetto territorialmente competente.



**Ministero dell'Interno**

**Ministero della Solidarietà Sociale**

7. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
8. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assumono ogni responsabilità, nel rapporto con i datori di lavoro che hanno loro conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

### **Art.3**

#### **(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)**

1. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dalle Associazioni firmatarie del presente atto.
2. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.

### **Art. 4**

#### **(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)**

1. Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale delle associazioni addetto - e ne



**Ministero dell'Interno**

**Ministero della Solidarietà Sociale**

promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.

**Art.5  
(Durata)**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di stipula del presente atto, avrà durata fino al 31 dicembre 2008 e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art.6  
(Integrazioni e Modifiche)**

1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altre Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro stagionale, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

**Art.7  
(Tutela dei Dati Personali)**

1. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione che, nel dare attuazione al presente Protocollo effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono obbligate al rispetto delle disposizioni ivi previste e, in particolare sono obbligate ad osservare gli articoli 29 e 30 e del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati



*Ministero dell'Interno*

*Ministero della Solidarietà Sociale*

del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

2. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o di categoria che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione che nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n.196/2003.

### **Art.8 (Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Ministero della Solidarietà Sociale – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

CNA – Via Guattani, 13 – 00161 Roma

Roma, 18 gennaio 2008

## ATTO DI ADESIONE

tra il Prefetto di

e

\_\_\_\_\_ ,  
(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)

rappresentata da \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data \_\_\_\_\_ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.

IL PREFETTO DI  
(firma)

, ASSOCIAZIONE  
(firma)



